



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE ECOSFERA LAMBRO ETS

Art. 1 Denominazione, Sede, Durata

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ECOSFERA LAMBRO ETS", di seguito indicata anche come "Associazione"

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Triuggio (MB). La variazione di sede nel medesimo Comune può essere decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione senza richiedere una variazione formale del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire e sopprimere sedi secondarie.

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ai sensi del successivo Art. 13.

Art. 2 Oggetto e Scopo

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore di cui alla lettera e) principalmente:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;

L'Associazione può inoltre svolgere anche le attività richiamate alle lettere d), f), i), l), v), w), z) del medesimo articolo:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità degli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

{OPEN}



2.3 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e la gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione che operi in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile ed il corretto utilizzo dell'energia prodotta;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- la transizione energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- lo sviluppo di comunità energetiche sul territorio anche a livello nazionale ed europeo in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni pubbliche;
- lo sviluppo di una comunità coesa e auto-organizzata che incentivi la partecipazione, valorizzi il contributo di tutti e favorisca processi decisionali condivisi e basati sul metodo dell'assenso. A questo scopo viene adottata la Sociocrazia come modello organizzativo e decisionale per la quale si rimanda al regolamento di cui all'art. 4.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare e immagazzinare l'energia elettrica rinnovabile mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

2.4 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso il gestore GSE.

2.5 L'Associazione può svolgere il ruolo di referente di comunità energetiche fisicamente distinte ovvero i cui soci operino in aree sottese da cabine elettriche primarie distinte.

2.6 L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Rientra nelle attività secondarie la vendita di energia in eccedenza. I proventi derivanti dalla vendita di energia in eccedenza rispetto a quella autoconsumata non potranno essere distribuiti tra gli associati ma andranno reinvestiti nell'attività istituzionale dell'ente.

2.7 L'Associazione inoltre può svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente



Art. 3 Soci e quote associative

3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2, gli enti territoriali, le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Codice del Terzo Settore, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

3.2 Le imprese sono ammissibili a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale ed industriale principale.

3.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3.4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3.5 Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito dal Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

3.6 Tutti i soci, ai fini dell'ammissibilità, sono tenuti ad aderire al Regolamento interno di cui al successivo art. 4.

3.7 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3.8 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro il primo consiglio direttivo utile ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

3.9. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

3.10. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

{OPEN}



3.11 Le seguenti categorie di Soci sono definite:

- Socio Fondatore: colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo;
- Socio Ordinario: colui che è reso ammissibile dopo la costituzione dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo;

I soci non hanno obbligo di residenza nell'area sottesa dalla Cabina primaria di trasformazione afferente alla Comunità;

3.12 In merito alla fornitura di energia elettrica, i soci mantengono i loro diritti di cliente finale incluso quello di scelta del proprio fornitore.

Art.4 Regolamento interno

4.1 Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento Interno dell'Associazione

4.2 Il Regolamento interno è un contratto di diritto privato istituito fra l'associazione e i suoi soci in ottemperanza all'art. 32 del D.lgs. 199/2021. Esso deve:

Contenere i meccanismi per individuare l'utilizzo degli incentivi ricevuti dal GSE in merito alla parte di energia condivisa, nel rispetto del divieto di distribuzione di utili previsto dall'art. 8 D.lgs. n. 117/2017.

- Includere la clausola espressa nel DM 414 del 7-12-2023 Art. 3, comma 2, lettera g) secondo cui l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario il superamento del valore di soglia della quota di energia condivisa espresso in percentuale e definito nell'allegato 1 del medesimo decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- Contenere i meccanismi previsti, di cui all'art.3, che regolano la vita associativa.

Art.5 Perdita della qualità di Socio

5.1 La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni

5.2 L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

5.3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al





contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

5.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5.5 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini fissati dal Regolamento Interno di cui al precedente art. 4, viene meno ogni diritto del socio alla partecipazione ai benefici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art.6 Volontari, attività di volontariato e persone retribuite

6.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6.6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 7 Fondo comune, esercizio sociale e bilanci di esercizio e previsionali

7.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- Dai beni, mobili ed immobili, di sua proprietà;
- Dalle quote associative;
- Da eventuali contributi o donazioni;
- Da eventuali fondi di riserva;
- Da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

7.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.3 Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone i bilanci di esercizio dell'anno precedente e previsionale dell'anno corrente e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Nel bilancio consuntivo o nella nota integrativa al bilancio dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

{OPEN}



7.4 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore

7.4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore

7.6 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

7.7 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

7.8 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

7.9 L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art.8 Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri se presente;
- l'Organo di Controllo se presente.

8.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

8.3 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui sopra il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.



Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

8.5 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

8.6 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8.8 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8.9 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio economico di chiusura esercizio e la relazione di missione secondo obiettivi sociali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma di previsione dell'attività annuale e pluriennale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza ad eccezione delle competenze inderogabilmente assegnate all'assemblea dalla legge;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.10 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.



8.11 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

8.12 È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8.13 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.14. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8.15 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

8.16 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

8.17 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art 9 Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

9.4 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.



9.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

9.7 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

9.8 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

9.9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

9.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

9.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9.12 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

9.13 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9.14 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;



- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

9.15 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

9.16. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

9.17 La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 9.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

9.18 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente.

9.19 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 10 Il Presidente

10.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

10.2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

10.3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

10.4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

10.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

{OPEN}



10.6 La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 9.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

10.7 Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati all'art. 10.6, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 Il Collegio dei Probiviri

11.1 Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo dell'Associazione. È composto da almeno tre membri nominati dall'Assemblea fra i propri soci o personalità esterne.

11.2 Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente a ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo.

11.3 La carica di membro del Collegio dei Probiviri è assunta a titolo gratuito.

11.4 Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dal Regolamento Interno di cui all'art. 4.

11.5 Il Collegio dei Probiviri opera in piena autonomia e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

11.6 Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedure, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che valuterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art 12 L' Organo di Controllo

12.1 L'Organo di controllo, qualora nominato o istituito al ricorrere dei requisiti previsti dall'art 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

12.2 Esso nomina al proprio interno un Presidente.

12.3 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

12.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

12.5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

12.6 È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

12.7 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Scioglimento

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

13.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.14 Norma Finale

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

